

Convenzione per la gestione associata Della funzione PERSONALE

**CONVENZIONE FRA I COMUNI DI BORETTO, BRESCELLO, GUALTIERI, GUASTALLA,
LUZZARA, NOVELLARA, POVIGLIO, REGGIOLO e L'UNIONE BASSA REGGIANA,
PER IL CONFERIMENTO ALL'UNIONE della funzione PERSONALE (ART. 7, COMMA
3, L.R. 21/2012 SUCC. MODIF., DECRETO LEGGE N. 78/2010, ART. 14, COMMA 27,
lett. A))**

L'anno duemiladiciannove, nel mese di Gennaio, nel giorno della validazione temporale successivo all'ultima sottoscrizione elettronica, con la presente scrittura privata sottoscritta con firma elettronica avanzata da valersi per ogni effetto di legge,

TRA

- 1. BORETTO:** rappresentato dal Sindaco sig. Gazza Massimo nato a Reggio Emilia il 02/05/1977 domiciliato per la carica presso la sede comunale, Piazza San Marco n° 5, la quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta ed in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 26/11/2018 dichiarata immediatamente eseguibile (codice fiscale 00439040353);
- 2. BRESCELLO:** rappresentato dal Sindaco sig.ra Benassi Elena, nata a Parma il 26/04/1988 domiciliata per la carica presso la sede comunale Piazza Matteotti n°1, il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta ed in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 28/11/2018 dichiarata immediatamente eseguibile (codice fiscale 00449220359);
- 3. GUALTIERI:** rappresentato dal Sindaco Bergamini Renzo, nato a Gualtieri (RE) il 27/07/1957, domiciliato per la carica presso la sede comunale, Piazza Bentivoglio n° 26, il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta ed in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n. 71 del 29/11/2018 dichiarata immediatamente eseguibile (codice fiscale 00440630358);
- 4. GUASTALLA:** rappresentato dal Sindaco Verona Camilla, nata a Reggio Emilia il 12/05/1963, domiciliata per la carica presso la sede comunale, Piazza Mazzini n° 1, il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta ed in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 20/11/2018 dichiarata immediatamente eseguibile (codice fiscale 00439260357);
- 5. LUZZARA:** rappresentato dal Sindaco Costa Andrea, nato a Suzzara (MN) il 15/12/1977 domiciliato per la carica presso la sede comunale, Via A. Avanzi n°1, il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta ed in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n. 42 del 30/11/2018 dichiarata immediatamente eseguibile (codice fiscale 00443430350);

6. NOVELLARA: rappresentato dal Sindaco Carletti Elena, nata a Novellara (RE) il 23/05/1975 domiciliata per la carica presso la sede comunale, Piazzale Marconi n.1, il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta ed in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n. 60 del 29/11/2018 dichiarata immediatamente eseguibile (codice fiscale 00441550357);

7. POVIGLIO: rappresentato dal Sindaco Manghi Giammaria, nato a Parma il 20/04/1970 domiciliato per la carica presso la sede comunale, Via Verdi n°1, il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta ed in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 27/11/2018 dichiarata immediatamente eseguibile (codice fiscale 00440380350);

8. REGGIOLO: rappresentato dal Sindaco Angeli Roberto, nato a Guastalla (RE) il 30/10/1987 domiciliato per la carica presso la sede comunale, Piazza Martiri n° 38, il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta ed in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n. 57 del 29/11/2018 dichiarata immediatamente eseguibile (codice fiscale 00440760353).

E

L'Unione dei Comuni della Bassa Reggiana, in persona del Presidente, Verona Camilla, domiciliata per la carica c/o la sede dell'Unione, posta in Guastalla, in p.za Mazzini, 1, con l'assistenza del Segretario dell'Unione dei Comuni, dott. Gandellini Stefano,

PREMESSO

- che con Atto Rep. N° 4281 in data 18.12.2008 a rogito dott. Lorenzo Onorati, Segretario Generale del Comune di Guastalla, è stata costituita l'Unione dei Comuni "Bassa Reggiana" tra i comuni di Boretto, Brescello, Gualtieri, Guastalla, Luzzara, Novellara, Poviglio e Reggiolo;
- che ai sensi dell'art. 2 comma 2 dello Statuto vigente è compito dell'Unione promuovere l'integrazione dell'azione amministrativa fra i Comuni che la costituiscono, da realizzarsi mediante la progressiva unificazione delle funzioni e dei servizi comunali;

- che all'art. 6 comma 1 dello Statuto vigente, approvato dai consigli comunali degli 8 Comuni aderenti, si prevede che: *“ I Comuni aderenti possono conferire all'Unione l'esercizio di ogni funzione amministrativa propria o ad essi delegata, nonché la gestione, diretta o indiretta, di servizi pubblici locali e attività istituzionali in genere.”*
- che all'art. 7 commi 2-3 dello Statuto in vigore si prevede che: comma 2“ *Il conferimento delle funzioni di cui al precedente art. 6 si determina con l'approvazione di conformi deliberazioni adottate successivamente all'approvazione dello statuto dell'Unione da parte dei singoli Consigli dei Comuni aderenti e con l'adozione di una deliberazione da parte del Consiglio dell'Unione con la quale si recepiscono le competenze conferite”* - comma 3 *“ Con le deliberazioni di cui al comma 2 si approvano le relative convenzioni, da approvarsi con maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, che devono prevedere: a) il contenuto della funzione o del servizio conferito, anche per quanto riguarda gli aspetti economico-finanziari; b) i rapporti finanziari tra gli enti; c) il trasferimento del personale; d) il trasferimento di risorse strumentali; e) la periodicità ed i contenuti delle informazioni da fornire ai Comuni; f) la durata; g) le modalità di recesso. “*

RITENUTO

- che l'esercizio in forma associata della gestione giuridica, economica e previdenziale del personale permetta il conseguimento di economie di scala, mantenendo inalterata la qualità del servizio e valorizzando al contempo le professionalità interne ai comuni;

PRESO ATTO

- dello studio di fattibilità – il cui avvio è stato deliberato in Giunta Unione con atto n° 11 del 4 maggio 2009 - illustrato in Giunta Unione in data 14 e 21 ottobre 2009 con la previsione di una attivazione graduale e per step intermedi di un Ufficio Unico del personale, a partire dalla gestione associata in Unione della parte economica e previdenziale del personale;

- delle linee guida per la definizione degli obiettivi strategici dell'ufficio, dei risultati attesi e delle modalità di gestione del servizio medesimo approvate dalla Giunta dell'Unione con deliberazione n° 23 del 11 novembre 2009;
- della convenzione stipulata per l'anno 2010 tra i Comuni di Boretto, Brescello, Gualtieri, Novellara, Poviglio e Reggiolo per il conferimento all'Unione dei Comuni della Bassa Reggiana delle funzioni relative alla **GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE E GESTIONE PREVIDENZIALE**, approvata dai singoli Comuni con atti dei propri Consigli Comunali, nonché con delibera di Consiglio Unione n. 4 del 14/01/2010;
- della convenzione stipulata per l'anno 2011 tra i Comuni di Boretto, Brescello, Gualtieri, Luzzara, Novellara, Poviglio e Reggiolo per il conferimento all'Unione dei Comuni della Bassa Reggiana delle funzioni relative alla **GESTIONE GIURIDICA, ECONOMICA E PREVIDENZIALE DEL PERSONALE**, approvata dai singoli Comuni con atti dei propri Consigli Comunali, nonché con delibera di Consiglio Unione n. 3 del 4/04/2011;
- della convenzione stipulata a partire dall'anno 2016 tra i Comuni di Boretto, Brescello, Gualtieri, Guastalla, Luzzara, Novellara, Poviglio e Reggiolo per il conferimento all'Unione dei Comuni della Bassa Reggiana delle funzioni relative alla **GESTIONE GIURIDICA, ECONOMICA E PREVIDENZIALE DEL PERSONALE**, approvata dai singoli Comuni con atti dei propri Consigli Comunali, nonché con delibera di Consiglio Unione n. 34 del 21/12/2015, con la quale si è perfezionato l'ingresso del Comune di Guastalla nella gestione associata dell'Ufficio Unico del Personale dell'Unione Bassa Reggiana;

RITENUTO

- necessario procedere, come servizio strategico di consolidamento dell'Unione dei Comuni della Bassa Reggiana, all'approvazione dello schema di nuova convenzione per il conferimento all'Unione stessa delle funzioni relative alla **GESTIONE GIURIDICA, ECONOMICA E PREVIDENZIALE DEL PERSONALE**, al fine di ridisciplinare ed ampliare il contenuto della funzione e del servizio conferito;

ART. 1

OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. La presente convenzione disciplina il conferimento all'Unione Bassa Reggiana, per brevità chiamata Unione, da parte dei Comuni aderenti delle attività e compiti di gestione e amministrazione del personale. La gestione associata in Unione deve comprendere la gestione dei procedimenti in materia di amministrazione giuridica ed economica del personale, sviluppo, organizzazione e contenzioso del lavoro e adozione dei relativi regolamenti.

2. L'ufficio unico del personale ne assicura l'esercizio integrale ed è incaricato in via esclusiva della gestione dei relativi procedimenti, elencati come segue a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- Retribuzione del personale e adempimenti connessi;
- Previdenza e contributi;
- Gestione procedure selettive dall'esterno;
- Reclutamento e attivazione rapporti di lavoro subordinato;
- Rilevazione presenze e assenze del personale;
- Gestione delle vicende e sospensioni del rapporto di lavoro;
- Mobilità e sviluppo professionale;
- Procedimenti disciplinari e contenzioso del lavoro ;
- Supporto alle Amministrazioni nella redazione dei documenti di programmazione strategica delle risorse umane (dotazione organica, piani occupazionali, organigrammi);
- Coordinamento e verifica delle politiche assunzionali degli Enti in relazione al rispetto dei limiti di spesa del personale;
- Collaborazione con le Amministrazioni sulla contrattazione decentrata, tendente alla progressiva armonizzazione dei contratti decentrati in essere e, ricorrendone le condizioni, all'introduzione di modelli di relazioni sindacali di area vasta;
- Supporto alla programmazione delle attività formative.

3. E' costituita in capo all'Unione la Struttura Organizzativa Personale e ad essa sono trasferite le funzioni ed i compiti specifici come precisati dal funzionigramma dell'ente e secondo la struttura definita dall'organigramma.

4. Le funzioni, le attività e i compiti sopra menzionati sono svolti unitariamente dalla struttura unificata secondo la ripartizione interna di funzioni, attività e competenze che sarà definita a livello organizzativo fra l'Unione e gli enti aderenti. La funzione procedimenti disciplinari e contenzioso del lavoro viene esercitata in forma associata dall'Unione Bassa Reggiana tramite convenzione con altro Ente Pubblico in corso di sottoscrizione. Qualora tale convenzione dovesse cessare la propria efficacia, la funzione rientrerà in gestione diretta ai Comuni.

5. I Comuni e l'Unione si impegnano ad esercitare ed a perfezionare entro il minore tempo possibile, secondo il principio di leale collaborazione, tutte le azioni necessarie o opportune volte a garantire l'effettività e l'integralità del conferimento all'Unione delle funzioni e delle attività di cui all'art. 1, comma 2.

6. La gestione unificata del Personale ha come obiettivo anche quello di facilitare:

- una gestione coordinata e coerente dei diversi istituti contrattuali
- una gestione coordinata delle problematiche organizzative e normative che possono considerarsi rilevanti per il territorio di riferimento dell'Unione;
- una gestione coordinata e omogenea delle problematiche tecniche ed interpretative;
- una maggiore professionalità e specializzazione delle attività;
- una maggiore flessibilità e fungibilità nella gestione del personale.

7. La gestione unificata deve garantire il presidio dei bilanci e delle problematiche contabili ed il rispetto dei vincoli di finanza pubblica gravanti sull'Unione e sui singoli enti conferenti.

8. L'ambito territoriale della presente convenzione è individuato nel territorio dei Comuni aderenti all'Unione.

9. L'ambito funzionale del conferimento viene specificato in modo dettagliato nell'organigramma/funzionigramma dell'Unione, con contestuale adeguamento degli atti

organizzativi dei Comuni interessati a cura dell'Ufficio personale, nel rispetto del principio di integralità e del divieto di duplicazione delle funzioni.

10. Ferme restando le autonome modalità operative di cui al successivo art. 2, i compiti che la legge attribuisce ai Sindaci, alle Giunte Comunali e ai Consigli Comunali, sono esercitati con riguardo alle funzioni conferite dal Presidente, dalla Giunta e dal Consiglio dell'Unione, salvo quanto diversamente stabilito dalla presente convenzione.

ART. 2

MODALITA' DI TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI

1. Il conferimento all'Unione delle funzioni e dei compiti di cui all'art. 1 della presente convenzione avviene con decorrenza 1 gennaio 2019.
2. Dalla data di decorrenza della presente convenzione l'Unione esercita le competenze e svolge le funzioni e le attività conferite dai Comuni, dotandosi di una struttura organizzativa approvata dalla Giunta.
3. In relazione agli ambiti funzionali di cui all'art. 1 gli organi dell'Unione adottano tutti gli atti di natura gestionale, nonché gli atti di natura politica che possano essere assunti direttamente dall'Unione nelle materie trasferite. In questo ambito le principali delibere possono essere preventivamente sottoposte all'attenzione delle singole amministrazioni interessate, ai fini dell'acquisizione di un indirizzo in merito, ferma restando la competenza formale dell'Unione.
4. Restano altresì in capo agli organi di governo dei singoli Comuni le competenze a carattere generale o trasversale, qualora non pienamente riconducibili agli ambiti funzionali conferiti.
5. L'Unione realizza e rende operativa la struttura organizzativa prevista dal comma 2, avvalendosi del personale indicato al seguente art. 3 della presente convenzione.
6. L'Unione utilizza risorse economiche proprie, conferite da altri Enti, e quelle attribuite o ad essa assegnate dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto ed indicato all'art. 6 della presente convenzione.

7. L'Unione utilizza sedi, strutture, beni strumentali e attrezzature proprie, di terzi e/o concesse in uso dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto ed indicato al seguente art. 8 della presente convenzione.

8. L'Unione deve, nell'assunzione degli atti e nell'espletamento dei servizi conferiti, fare espressa menzione del conferimento di funzioni di cui è destinataria. Gli atti emanati nell'esercizio delle funzioni e dei servizi conferiti con la presente convenzione sono definitivi.

ART. 3

DOTAZIONE ORGANICA E ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE

1. L'Unione si avvale di personale proprio e/o trasferito, distaccato o comandato dai Comuni conferenti nei limiti della dotazione necessaria allo svolgimento dei compiti conferiti ai sensi dell'art. 1 e nel rispetto degli obiettivi di contenimento della spesa complessiva di personale e dei vincoli fissati dall'art. 32, comma 5, del D.Lgs. 267/2000.

2. Il trasferimento all'Unione del personale a tempo indeterminato e a tempo determinato avviene, per la stessa posizione ricoperta, a parità di inquadramento giuridico ed economico e comporta il trasferimento all'Unione di tutto quanto maturato precedentemente e mantenendo inalterata la scadenza contrattuale prevista all'atto dell'assunzione dal Comune di origine.

3. I competenti organi dei Comuni e dell'Unione adottano gli atti necessari per corrispondere a quanto previsto ai punti precedenti dalla presente convenzione, e per rendere disponibile all'Unione, anche attraverso il distacco o il comando, il personale necessario allo svolgimento dei compiti relativi alle funzioni conferite.

4. La dotazione organica, l'organigramma ed il funzionigramma della struttura organizzativa Personale dell'Unione, articolato secondo le modalità stabilite dalla Giunta dell'Unione, vengono periodicamente verificati per garantirne l'adeguatezza all'espletamento della funzione nella sua interezza. Le variazioni relative al personale distaccato, comandato o trasferito vengono definite in accordo con i Comuni interessati.

ART. 4

DIREZIONE TECNICA DELLA STRUTTURA

1. La direzione ed il coordinamento tecnico della struttura organizzativa dell'Unione spetta al Responsabile unico della Struttura che viene nominato secondo modalità conformi alla legge, allo Statuto e al regolamento di organizzazione. Egli gestisce tutte le risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate per l'esercizio della funzione conferita.

ART. 5

COORDINAMENTO POLITICO E CONTROLLI SULLE ATTIVITA'

1. L'Unione adotta ogni strumento idoneo ad assicurare il costante monitoraggio delle proprie attività potendo predisporre anche relazioni periodiche sull'andamento della gestione assicurando la condivisione e la divulgazione presso i Comuni.

2. Competente per la soluzione delle problematiche generali inerenti l'attività è la Giunta dell'Unione, che si riunisce su convocazione del Presidente ogni qualvolta ne ravvisi la necessità o quando lo richieda uno dei Sindaci dei Comuni aderenti. Alla stessa sono demandati i compiti di indirizzo e vigilanza nell'espletamento delle funzioni ad esso conferite.

3. L'Unione s'impegna a trasmettere agli enti aderenti copia degli atti fondamentali assunti dal Consiglio dell'Unione relativi all'espletamento della funzione conferita.

ART. 6

RAPPORTI FINANZIARI TRA I COMUNI E L'UNIONE

1. I proventi delle attività di cui alla presente convenzione che dovessero essere accertati al bilancio dell'Unione sono gestiti secondo le modalità definite dalla Giunta dell'Unione, nel rispetto del principio della territorialità nei casi in cui è obbligatorio per legge.

2. I trasferimenti statali, regionali, provinciali e altri trasferimenti pubblici o privati destinati all'esercizio delle funzioni e allo svolgimento delle attività inerenti le materie oggetto della presente convenzione, destinati ai Comuni conferenti, spettano all'Unione solo qualora essi si riferiscano a progetti, interventi ed investimenti che dovrà sostenere l'Unione, anche se originati precedentemente dai Comuni conferenti. L'Unione utilizza tali trasferimenti nel rispetto dei vincoli di destinazione stabiliti dalle rispettive normative di riferimento.

3. Le spese relative all'esercizio delle funzioni e dei servizi conferiti con la presente convenzione sono a carico dei Comuni. Le spese sono rappresentate dai costi diretti e

indiretti sostenuti per il funzionamento del servizio stesso nonché da quelle necessarie per la gestione degli specifici progetti concordati tra gli enti.

4. Il riparto della spesa a carico dei Comuni avviene sulla base della popolazione residente in ciascun comune al 31 dicembre dell'anno precedente. Sono fatte salve particolari spese, progetti e iniziative le cui modalità di riparto sono definite di volta in volta dalla Giunta dell'Unione, sentiti i Comuni interessati. La Giunta dell'Unione può individuare, in sede di predisposizione del bilancio annuale, un diverso criterio di riparto della spesa fra i Comuni. In relazione agli investimenti si applica quanto previsto dall'art. 8 della presente convenzione.

5. Gli organi dell'Unione possono intervenire finanziariamente, mediante fondi propri, all'abbattimento dei costi complessivi e quindi delle rispettive quote dei Comuni oppure accollarsi l'intero onere, in modo tale da rendere graduale l'impatto del passaggio ai criteri di riparto.

6. Il bilancio annuale di previsione del servizio viene esaminato da ciascuna Giunta comunale, che assume l'impegno di iscrivere pro quota nei rispettivi bilanci comunali le stesse somme di riferimento. Qualora tale impegno non venga assunto la Giunta dell'Unione avvia una procedura di verifica politico – amministrativa d'urgenza per definire le eventuali azioni a tutela degli equilibri finanziari dell'Unione.

7. Ogni qualvolta gli organi dell'Unione rilevino la necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione del servizio aventi ripercussioni ulteriori sui bilanci dei singoli Comuni in termini di maggiori spese, ne danno comunicazione ai Comuni interessati i quali apportano le necessarie modifiche ai rispettivi bilanci. In caso di mancato reperimento delle risorse la Giunta dell'Unione avvia una procedura di verifica politico – amministrativa d'urgenza, per definire le eventuali azioni a tutela degli equilibri finanziari dell'Unione. Eventuali differenze di gestione positive rilevate a consuntivo, a seguito dell'approvazione del Rendiconto dell'Unione e del Piano esecutivo di gestione consuntivo dell'Unione con l'evidenza delle entrate e delle spese accertate ed impegnate per centro di costo, saranno iscritte nel bilancio di previsione del servizio dell'anno immediatamente successivo od utilizzate per specifici progetti o utilizzate secondo quanto potrà essere deciso dalla Giunta dell'Unione in

corso d'anno.

8. I Comuni dovranno versare gli oneri di pertinenza con le modalità stabilite dalla Giunta dell'Unione ed assicurare il rispetto dei tempi di trasferimento delle risorse all'Unione, anche in termini di liquidità, così come verranno definiti dalla Giunta dell'Unione.

ART. 7

SEDE

1. L'attuale sede della struttura organizzativa associata del Personale dell'Unione è stabilita in locali ubicati presso il Comune di Novellara, aderente all'Unione dei comuni medesima.

2. La sede, nonché eventuali presidi territoriali ed uffici sono definiti dalla Giunta dell'Unione, anche in relazione alle opportunità logistiche per una migliore erogazione del servizio compatibilmente alle risorse economiche disponibili.

3. Al fine di garantire l'erogazione del servizio, gli Enti potranno acquisire la disponibilità di immobili di terzi, da mettere a disposizione dell'Unione.

ART. 8

BENI IMMOBILI, MOBILI E ATTREZZATURE

1. L'Unione può procedere ad effettuare investimenti sia in beni mobili che immobili secondo quanto previsto dal piano degli investimenti e dal programma delle opere approvate nel bilancio previsionale annuale e triennale con le modalità stabilite. La titolarità degli investimenti effettuati dall'Unione, rimane in capo all'Unione stessa. L'Unione può ricevere l'incarico di gestire procedure di investimento per conto dei Comuni conferenti, curandone l'istruzione, l'espletamento delle gare, fino ad occuparsi della gestione delle forniture o della realizzazione delle opere, mantenendo in capo a ciascun Comune conferente, la titolarità del bene immobile o mobile correlato all'investimento e tutti gli oneri economici e finanziari corrispondenti.

ART. 9

DURATA E RECESSO

1. La presente convenzione avrà durata pari a quella dell'Unione dei Comuni della Bassa Reggiana , salva la possibilità di recesso come di seguito disciplinato.

2. Il recesso di un Comune dall'Unione, deliberato con le modalità ed i tempi di cui all'art. 5 dello Statuto dell'Unione, non fa venir meno la gestione unitaria del servizio per i restanti Comuni.

3. Il recesso dalla presente convenzione può essere deliberato dal Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, entro il mese di giugno di ogni anno ed ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo; con lo stesso atto il Comune provvede, d'intesa con l'Unione, a regolare gli eventuali profili organizzativi e successori.

4. L'Unione, con la delibera consigliare di presa d'atto del recesso, verifica il permanere delle condizioni della maggioranza dei comuni aderenti e che gli stessi rappresentino almeno i 3/5 della popolazione complessiva ai fini del permanere della gestione associata della funzione e del servizio.

5. Non è consentito il recesso parziale dalla presente convenzione.

6. Ogni Comune, con le modalità indicate nello Statuto, può recedere unilateralmente dall'Unione. Tale eventualità provoca la contestuale decadenza della presente convenzione.

ART. 10

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

1. La presente convenzione deve essere attuata secondo modalità conformi al GDPR (Regolamento UE 679/2016) e del Codice in materia di riservatezza dei dati personali (Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.).

2. L'Unione è titolare dei trattamenti di dati personali operati nell'esercizio delle funzioni oggetto della presente convenzione, ai sensi e per gli effetti del GDPR (Regolamento UE 679/2016).

ART. 11

CONTROVERSIE

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra gli Enti anche in caso di contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.

2. Le controversie giudiziarie sono regolate dall'art. 133, c. 1, lett. a), n. 2, del codice del processo amministrativo di cui al D.Lgs. n. 104/2010, in quanto accordo tra pubbliche amministrazioni.

ART. 12

RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra i Comuni e l'Unione, con adozione, se ed in quanto necessario, di atti appositi da parte degli organi competenti, nonché allo Statuto dell'Unione, al codice civile e alla normativa vigente.

ART. 13

SPESE DI REGISTRAZIONE

1. Il presente atto, redatto in unico originale in esenzione da imposta di bollo, non è sottoposto a registrazione ai sensi dell'art. 1 della Tabella allegata al D.P.R. n. 131/1986.

ART. 14

NORME FINALI

Il presente atto, sostanziando la fattispecie di cui all'art. 15 L. 241/90, viene letto, approvato articolo per articolo con le premesse e nel suo insieme e sottoscritto dalle parti con firma elettronica avanzata in segno di completa accettazione, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nel rispetto dell'art. 15 comma 2-bis L. 7-8-1990 n. 241 e s.m.i..

Il presente contratto, trattandosi di un contratto in difetto di contestualità spazio-temporale, sarà assunta al Protocollo Generale dell'Unione Bassa Reggiana (data certa) e contestualmente repertoriata a far data dalla ricezione da parte dell'Unione medesima del documento sottoscritto elettronicamente da parte dell'ultimo sottoscrittore e successiva validazione temporale qualificata ai sensi degli artt. 1326 e 1335 c.c. nonché per la forma contrattuale si invocano gli artt. 2702 e 2704 c.c..

Il presente contratto sarà archiviato presso il Servizio Segreteria dell'Unione Bassa Reggiana che provvederà alla conservazione a norma di legge presso il Polo Archivistico Regionale (ParER).

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO DEL COMUNE DI BORETTO	
IL SINDACO DEL COMUNE DI BRESCELLO	
IL SINDACO DEL COMUNE DI GUALTIERI	
IL SINDACO DEL COMUNE DI GUASTALLA	
IL SINDACO DEL COMUNE DI LUZZARA	
IL SINDACO DEL COMUNE DI NOVELLARA	
IL SINDACO DEL COMUNE DI POVIGLIO	
IL SINDACO DEL COMUNE DI REGGIOLO	
IL PRESIDENTE DELL'UNIONE BASSA REGGIANA	